



ORIGINALE

# COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 54 DEL 30-12-2020

*Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione*

### OGGETTO:

#### DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

TRIVELLATO ANDREA	Presente
FORMIGARO CHRISTIAN	Presente
SORDO NICOLA	Presente
FATTORI PATRIZIA	Presente
BETTARELLO SILVIA	Presente
FORMAGLIO LUCA	Presente
DONELLA ANDREA	Presente
GOZZO STEFANO	Presente
BONETTO STEFANO	Presente
CARMIGNOLA PAOLA	Presente
SEGALA LUCA	Presente
SORDO FRANCESCA	Assente
SORDO GIULIANA	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CIRILLO GIOVANNI

Il sig. **TRIVELLATO ANDREA** nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l'attuazione come da firma che segue:**

Ufficio Ragioneria: \_\_\_\_\_

Ufficio Proponente: \_\_\_\_\_

Ufficio \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_

**Oggetto delle proposte:**

**Determinazione delle tariffe TARI (TASSA RIFIUTI) per l'anno 2021**

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da IMU, TASI e TARI come componente relativa allo costo della gestione del servizio rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

Viste le delibere n. 52 e n. 53 del 28/12/2019 relative, rispettivamente, alla determinazione del Piano finanziario e delle tariffe per l'anno 2020;

Vista la delibera n. 36 del 28/09/2020 di modifica del Regolamento Tari;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, di cui alla proposta n. 54 del 15/12/2020, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2021, con la Relazione di accompagnamento sul modello gestionale;

Richiamata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 15/12/2020, relativa alla determinazione delle scadenze e del numero delle rate per la riscossione della TARI;

Dato atto che già a decorrere dall'anno d'imposta 2001 e fino a 31/12/2012 il Comune di Castagnaro ha adottato, in via sperimentale, per le utenze domestiche il calcolo della Tarsu, applicando i coefficienti di produttività, per l'attribuzione della parte fissa della tariffa (Kb), così come descritti nella tabella 2 del sopra citato D.P.R. 158/99, ritenendolo comunque un criterio più equo e congruo rispetto al criterio della tassazione in base alla superficie occupata;

Ritenuto opportuno applicare alle utenze domestiche appartenenti alla categoria con un unico componente i coefficienti minimi ka, determinati per la parte fissa della tariffa, e kb, per la parte variabile della stessa, mantenendo a livello medio i coefficienti ka e kb, riferiti alle categorie appartenenti alle famiglie da 2 a 6 componenti;

Evidenziato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2006, è stata rivista la suddivisione delle categorie economiche, dando applicazione parziale al metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99, con applicazione tuttavia di coefficienti diversi rispetto a quelli ministeriali, compatibilmente con la normativa vigente, giustificando l'applicazione di coefficienti diversi, le utenze non domestiche, nella determinazione della parte fissa della tariffa (kc) e della parte variabile (kd), in quanto quelli ministeriali arrecherebbero un aggravio eccessivo per alcune categorie di attività e una diminuzione del carico tributario per altre categorie;

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014, che ha aggiunto al comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013, legge di stabilità 2014, dopo la lettera e), la lettera e-bis), secondo la quale: "*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo*

*allegato*", così come modificato dall' art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall' art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'art. 1, comma 1093 della legge di bilancio 2019, n. 145/2018, e dal DI 124 del 26/10/2019, convertito in L. 19/12/2019, n. 157;

Vista la direttiva della Giunta Comunale del 20/05/2014 di attenersi, in attesa della revisione del regolamento di cui al DPR 158/99 sopra citato, all'applicazione degli stessi coefficienti adottati nel 2013 per la tares, in modo da consentire, a parità di gettito complessivo, un prelievo tributario a carico delle utenze non domestiche più adeguato e coerente con le realtà economiche locali, considerato che l'applicazione pura dei coefficienti ministeriali comporterebbe un inasprimento delle tariffe per alcune categorie di attività economiche (come ristoranti, trattorie, bar, ortofrutta ecc.), a vantaggio di altre categorie di attività (come uffici e banche ecc.), a parità di gettito finale;

Richiamati i riferimenti normativi introdotti dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019 recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

Visto l'art. 1, comma 683 bis, l. 147/2013, come modificato dalla legge del 19/12/2019 n. 157 e dalla legge di Bilancio del 27/12/2019, n. 160, entrata in vigore dal 30/12/2019, che testualmente recita:

*"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";*

Visto altresì l'art. 107, comma 5, del d.l. 18/2020 "Cura Italia", convertito nella Legge n. 27 del 24/04/2020 e rubricato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che letteralmente dispone:

*"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";*

Ritenuto opportuno, pertanto, con delibera di C.C. n. 14 del 30/06/2020, revocare le sopra citate delibere n. 52 e n. 53 del 28/12/2019 relative, rispettivamente, alla determinazione del Piano finanziario e delle tariffe per l'anno 2020;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019 relativa alle "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", comportante alcuni obblighi di trasparenza tramite siti internet, che, per i comuni con popolazione inferiore 5.000 abitanti, entrano in vigore a decorrere dal 01/01/2021;

Considerato che, con la delibera n. 443/2019, ARERA ha approvato un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, prevedendo dei parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Precisato che tale metodo impone di redigere il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti al gestore del servizio, i costi operativi e di capitale sostenuti dallo stesso, desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi;

Dato atto che l'ente territorialmente competente per la formulazione del P.E.F. è il Bacino Verona Sud, al quale dovrà essere trasmessa la parte del P.E.F. di competenza del Comune di Castagnaro, limitatamente, pertanto, ai dati relativi alla gestione e riscossione della tariffa, precisando che sarà compito dello stesso Bacino provvedere alla validazione del P.E.F. parziale e alla sua trasmissione ad ARERA, in caso di coerenza tra i costi efficienti e gli obiettivi definiti;

Evidenziato, in particolare, che i suddetti costi efficienti dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'art. 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, secondo alcuni parametri tecnici, in modo che i corrispettivi siano calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni;

Evidenziato che, tuttavia, l'art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014, commi da 641 a 668;

Atteso che l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/99 ossia il cosiddetto metodo normalizzato, come già applicato dal Comune di Castagnaro e richiamato nel vigente Regolamento della TARI, legittimando l'adozione dei criteri di cui al comma 651 della Legge n. 147/2013, che, sinteticamente si riferiscono alla suddivisione del costo complessivo del servizio rifiuti in due macroaree, utenze domestiche e utenze non domestiche, all'applicazione di coefficienti di cui alle tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Precisato che, in questo generale clima di difficoltà interpretativa delle numerose normative che si sono succedute e che continuano tuttora a succedersi in tema di tributi locali, aggravato dalla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, qualora si rendesse obbligatorio per legge il ricalcolo secondo i coefficienti del DPR 158/99, si procederà tempestivamente alla revisione a posteriori degli importi riscossi a titolo di TARI, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;

Evidenziato che, con nota via pec del 09/12/2020, ns. prot. n. 9267, il Consiglio di Bacino Verona Sud ha comunicato che le determinazioni relative al 2021 saranno completate e rese disponibili presumibilmente entro il primo trimestre dell'anno 2021, autorizzando l'ente a procedere con l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 ipotizzando i dati sulla base dell'esperienza pregressa, provvedendo ad aggiornare i dati una volta che sarà approvato il piano economico finanziario dell'anno 2021;

Dato atto che con delibera in data 21/12/2020, il Bacino Verona Sud ha riconosciuto di non aver ancora ultimato la procedura di validazione dei diversi Piani finanziari dei comuni aderenti e che pertanto ha approvato in via provvisoria il Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 relativamente ai comuni per i quali è stata ultimata la validazione;

Evidenziato che, in assenza dei dati definitivi per l'anno 2020, è impossibile avere una quantificazione del conguaglio, rispetto al costo del servizio derivante dal PEF per l'anno 2019, che dovrebbe essere spalmato nelle annualità 2021, 2022 e 2023;

Ritenuto quindi opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021 in base al piano economico finanziario provvisorio per l'anno 2021, che ricalca la struttura del Piano Economico Finanziario per l'anno 2020, salvo un adeguamento dei costi per l'aggiornamento al canone ISTAT, con la precisazione di adeguarle successivamente, in seguito alla validazione del Consiglio di Bacino Verona Sud e alla conclusione dell'iter di approvazione per l'anno 2021 dettato dal nuovo metodo di Arera;

Vista la Legge di Bilancio anno 2020 (ex legge di stabilità) e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2021-2022, Legge n. 160 del 27/12/2019;

Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con voti:

### SI PROPONE

1) di approvare, con decorrenza 01/01/2021, le tariffe della componente della I.U.C. denominata TARI, secondo le due tabelle sotto riportate:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche			
Tariffa utenza domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,132013	101,612971
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,154015	203,225942
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,169731	254,032428
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,182304	330,242157
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,194876	406,451885
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,204306	469,959993

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche			
Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,057518	0,285257
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,057518	0,760685
2 .3	ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, PRIVATI, CAS E ALTRI CHE FORNISCONO IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA E STRAORDINARIA CON VITTO E ALLOGGIO	0,055367	0,884940
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,057518	0,938971
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,862781	4,718628
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	1,322932	6,620343
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,725563	7,547428
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,057518	1,343085
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,115037	1,319314
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,057518	1,129142
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,057518	1,319314
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,057518	0,748800
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,057518	0,843885
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,402631	2,638628
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,345112	2,638628
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	0,172556	1,319314
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,115037	1,319314
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	0,287593	1,034057
2 .21	DISCOTECHES,NIGHT CLUB	0,345112	2,828800

2) di dare atto che, nel generale clima di difficoltà interpretativa delle numerose normative che si sono succedute e che continuano tuttora a succedersi in tema di tributi locali, si procederà tempestivamente all'aggiornamento delle tariffe in base all'evolversi della normativa vigente in materia;

3) di disporre che la presente deliberazione sia inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione, nel sito informatico istituito presso il Ministero delle Finanze.

Con voti:

### SI PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Dlgs 267/2000

**Oggetto: Determinazione delle tariffe TARI (TASSA RIFIUTI) per l'anno 2021**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione come sopra esposta;  
Visto il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto di accogliere integralmente la proposta sopra riportata;

- Visto lo Statuto Comunale
- Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;
- Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
- Visto l'esito della votazione
- Favorevoli:10
- contrari: /
- astenuti 2 (Carmignola - Segala)

DELIBERA

-Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto:  
**Determinazione delle tariffe TARI (TASSA RIFIUTI) per l'anno 2021**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

- Favorevoli: 10
- contrari: /
- astenuti 2 (Carmignola -Segala)

DELIBERA

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e smi

**COMUNE DI CASTAGNARO**

**PROPOSTA DI DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE**

**N.57 DEL 15-12-2020**

**Oggetto:**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER  
L'ANNO 2021**

**Area**

**Allegati: n. \_\_\_\_\_**

**PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.**

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:  
**Parere Favorevole**

Castagnaro, 15-12-2020

IL RESPONSABILE DEL PARERE  
F.to ROMINA NEGRI

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:

A. Impegno di spesa  
B. Diminuzione di entrata  
**Parere Favorevole**

Castagnaro, 15-12-2020

IL RESPONSABILE DEL PARERE  
F.to ROMINA NEGRI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
TRIVELLATO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CIRILLO GIOVANNI

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

109/110

Certifico io sottoscritto Funzionario incaricato che copia della presente è stata affissa all'albo comunale il giorno 26/01/2021 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 10/02/2021

Castagnaro, 26/01/2021

IL Funzionario incaricato  
Moretto Rita

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il : 5/2/2021

IL Funzionario incaricato  
Moretto Rita

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CIRILLO GIOVANNI